

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XLVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	634	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino alla concorrenza di 40 miliardi di lire per opere patrimoniali e di ripristino. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1301)	634	Disegno di legge (Discussione e rimessione all'Assemblea):
PRESIDENTE	634, 635, 636	Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, n. 178, 31 marzo 1954, n. 184 e 19 maggio 1954, n. 223, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1953-54. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1193)
CAVALLARI VINCENZO	635	637
COGGIOLA	635, 636	PRESIDENTE
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	636	637, 638, 639
FERRERI	636	FERRERI, <i>Relatore</i>
		637, 638, 639
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		DUGONI
Provvedimenti in materia di tasse automobilistiche. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1250).	636	637
PRESIDENTE	636, 637	CAVALLARI VINCENZO
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	636	638
DEL FANTE	637	PIERACCINI
		638
		ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>
		638
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):
		Modifiche in materia di anticipazioni, da parte del Tesoro, a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. (1217).
		639
		PRESIDENTE
		639, 640
		TURNATURI, <i>Relatore</i>
		639, 640

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
GATTO ed altri: Modifica delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, concernente la istituzione di un punto franco nel porto di Venezia. (1207)	640
PRESIDENTE	640, 641
BELOTTI, <i>Relatore</i>	640
GIANQUINTO	640
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modifiche alle norme di avanzamento e di reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza. (1141)	641
PRESIDENTE	641, 642, 643, 645, 646, 648
TURNATURI, <i>Relatore</i>	641, 642, 648
FALETRA	643, 645, 647
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	643, 645, 646, 648
SELVAGGI	646
ANGIOY	647
PIERACCINI	648
Proposte di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
LIZZADRI e SANSONE: Riconoscimento come servizio permanente effettivo del periodo di trattenimento in servizio degli ufficiali della Guardia di finanza dalla cessazione dello stato di guerra in poi. (61).	648
PRESIDENTE	648
TURNATURI, <i>Relatore</i>	649
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	649
PIERACCINI	649
DE' COCCI: Integrazione dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 635, recante provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali degli anni 1953 e 1954. (1262)	649
PRESIDENTE	649
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	649
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	649

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Del Fante ha chiesto di partecipare alla seduta odierna, per la discussione del disegno di legge n. 1250.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino a concorrenza di 40 miliardi di lire per opere patrimoniali e di ripristino. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1301).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: « Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino a concorrenza di 40 miliardi di lire per opere patrimoniali e di ripristino », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato, nella seduta del 2 dicembre 1954. Riferirò io stesso brevemente.

Come i Colleghi sanno, per il completamento della costruzione della rete ferroviaria, ed il relativo potenziamento ed ammodernamento degli impianti, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato concretò, a suo tempo, un programma di lavori, ammontante a 160 miliardi complessivi; venne stabilito, a seguito di ampia discussione del programma medesimo — se ne occupò anche il Parlamento — di ripartire questa spesa in quattro periodi. Già, con le leggi 30 ottobre 1952, n. 1324, e 31 ottobre 1953, n. 831, l'Amministrazione delle ferrovie venne autorizzata a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per i primi 80 miliardi e ad emettere le relative obbligazioni.

Il disegno di legge in esame, del tutto identico ai due precedenti provvedimenti di legge approvati, autorizza tale Amministrazione a contrarre altri mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per complessivi 40 miliardi, che costituiscono la terza quota del suddetto programma di spese.

Il ricavo dei mutui sarà utilizzato per l'elettrificazione di linee, per altri lavori e per forniture di carattere patrimoniale e di ripristino del materiale e di impianti ferroviari.

Non credo che vi siano difficoltà per quanto riguarda il prestito. Il Consorzio dovrà emettere obbligazioni per altri 40 miliardi. In proposito, si potrebbe fare qualche

La seduta comincia alle ore 9.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1954

riserva, in quanto sappiamo che il Consorzio di credito per le opere pubbliche, in gran parte, investe le sue disponibilità per il compimento di opere dei comuni e delle provincie; l'emissione di queste obbligazioni potrebbe, quindi, costituire un ostacolo a tale destinazione. Però, le precedenti operazioni hanno dato buoni risultati e tutto lascia credere che anche questa volta l'operazione avrà un felice esito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLARI VINCENZO. In linea di principio, non mi pare che vi possa essere nulla in contrario a mettere l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in condizione di soddisfare alle necessità del suo patrimonio e del suo esercizio.

Però, vorrei un chiarimento in ordine al primo comma dell'articolo 3, nel quale è detto che mutui saranno contratti alle condizioni e nei modi da stabilirsi con apposite convenzioni. Poiché si tratta di cifre ingenti, credo che qualche chiarimento sulle « condizioni » e i « modi » sarebbe opportuno; anzi, dato che già altre leggi hanno provveduto ad autorizzare mutui del genere, a favore della stessa Amministrazione, sarebbe bene conoscere quali sono le esperienze del passato.

Io ho dei dubbi sull'opportunità di autorizzare con una legge pura e semplice il mutuo, sia pure determinato nel suo ammontare e nel periodo di tempo richiesto per l'ammortamento, senza entrare nel merito delle condizioni e dei modi in cui il mutuo verrà stipulato. E ciò, sia per l'interesse fondamentale che, nella vita del Paese, ha l'Amministrazione delle ferrovie, sia per l'entità delle somme di che trattasi.

PRESIDENTE. Le precedenti operazioni, come ho detto, sono riuscite bene. Si è trattato della emissione di cartelle al 6 per cento, con premi.

L'unico dubbio è quello a cui ho già accennato, circa gli scopi istituzionali del Consorzio di credito per le opere pubbliche. Ad ogni modo, un accordo precedente c'è già stato.

Io ho avuto qualche perplessità per quanto riguarda la competenza della nostra Commissione, in sede legislativa, sull'articolo 4, con il quale si stabilisce che le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa. I due provvedimenti di legge precedentemente approvati, che contengono analoga norma, non possono costituire validi precedenti, perché precedenti di questa specie non ci obbligano.

Però, come ho potuto verificare, la legge istitutiva del Consorzio di credito per le

opere pubbliche stabilisce espressamente che gli atti e i contratti del Consorzio, fatti al fine di finanziamento di opere pubbliche, sono esenti da qualsiasi tassa. Cade, quindi, la mia perplessità sulla competenza della nostra Commissione, in sede legislativa. L'articolo 4 si può considerare pleonastico, ma è del tutto identico a quello introdotto nei precedenti provvedimenti di legge in questa materia.

Poiché nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino a concorrenza di 40 miliardi di lire.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

Il ricavo dei mutui è da utilizzarsi per l'elettrificazione delle linee e per altri lavori e forniture di carattere patrimoniale e di ripristino del materiale e degli impianti ferroviari.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 3.

I mutui da ammortizzarsi in venti anni, saranno contratti alle condizioni e nei modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi fra l'Amministrazione ferroviaria ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Il servizio dei mutui sarà assunto dalla Amministrazione ferroviaria a partire dall'esercizio finanziario 1954-55. Le rate di ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Amministrazione stessa e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

COGGIOLA. Ritorno sull'argomento trattato poco fa dal collega Cavallari. Perché non viene specificato che l'interesse pagato dalle ferrovie dello Stato al Consorzio di credito deve essere del 6 per cento? A me risulta

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1954

che questo interesse è molto superiore, poiché arriverebbe all'8 o all'8,50 per cento. Vorrei dall'onorevole Sottosegretario assicurazioni in proposito.

PRESIDENTE. Ricordo che c'è stata una convenzione precedente alla emanazione delle varie leggi.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il tasso del 6 per cento indicato dall'onorevole Coggiola è l'interesse che viene riconosciuto su cartelle che hanno un prezzo di emissione inferiore al valore nominale. Io non posso dire in questo momento esattamente a quali condizioni saranno emesse le cartelle; ciò dipenderà dalla situazione del mercato. Mediamente, posso dire che, per cartelle che fruttano il 6 per cento, il mercato ha un prezzo di emissione di lire 940. Bisogna aggiungere la commissione per gli istituti di credito che raccolgono le sottoscrizioni e una commissione al Consorzio, amministratore del prestito, Consorzio che rende possibile, con la sua intermediazione, il collocamento delle obbligazioni. Fa parte del costo anche l'ammontare dei premi.

Ad ogni modo, la ragione fondamentale per cui nella legge non vengono specificate le condizioni, è questa: che l'Amministrazione delle ferrovie viene autorizzata ad emettere un prestito alle condizioni migliori che il mercato offre.

Se fosse qui presente il Ministro dei trasporti, potrebbe fornire notizie sulle condizioni alle quali si sta trattando il prestito. Altre informazioni non posso dare in questo momento. Ma mi auguro che le condizioni alle quali l'Amministrazione delle ferrovie potrà collocare il prestito medesimo siano le migliori possibili, anche migliori di quelle avutesi nel passato.

FERRERI. L'interesse è del 6 per cento; praticamente l'onere potrà essere dell'8,50 per cento, per quegli elementi a cui ha accennato l'onorevole Sottosegretario.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Consorzio di credito per le opere pubbliche ha in circolazione molte obbligazioni. Quelle fruttanti interesse 5,50 hanno attualmente una quotazione di 90,30

COGGIOLA. Mi risulta che la provvigione è molto alta.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi riservo, onorevole Coggiola, di darle esatte notizie sul costo per le Ferrovie dello Stato delle obbligazioni già emesse.

COGGIOLA. In ogni modo, in un provvedimento di legge successivo, sarà bene specificare quale è il complesso degli oneri che

hanno le ferrovie dello Stato nel contrarre questi mutui.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione articolo 3.

(È approvato).

Passiamo ai rimanenti articoli:

ART. 4.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di tasse automobilistiche. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1250).

PRESIDENTE. Comunico che l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: «Provvedimenti in materia di tasse automobilistiche», già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 novembre 1954, e sul quale la VIII Commissione permanente (Trasporti) ha espresso parere favorevole, in data 3 dicembre 1954.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo che sia rinviata la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se l'aumento delle tasse automobilistiche deve andare in vigore, come sembra, dal 1° gennaio dell'anno prossimo, considerato che potrebbe anche sorgere la necessità di rimandare il provvedimento al Senato, non vedo come si possa rinviare la discussione.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1954

DEL FANTE. Ho chiesto di partecipare a questa seduta della Commissione finanze e tesoro, in sede legislativa, per far rilevare che questo disegno di legge può essere discusso soltanto in sede referente, per il preciso disposto dell'articolo 40 del regolamento.

PRESIDENTE. Poiché il Presidente della Camera l'ha assegnato alla nostra Commissione in sede legislativa, noi dobbiamo chiedere alla Presidenza il mutamento di sede, in quanto il provvedimento concerne materia tributaria.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, n. 178, 31 marzo 1954, n. 184 e 19 maggio 1954, n. 223, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1953-54. (1193).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: « Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, n. 178, 31 marzo 1954, n. 184, e 19 maggio 1954, n. 223, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1953-54 », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato, nella seduta del 22 ottobre 1954.

Il relatore, onorevole Ferreri, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FERRERI, *Relatore*. Onorevoli Colleghi, il disegno di legge in esame riguarda la convalida di tre decreti presidenziali emanati ai sensi dell'articolo 42 della legge sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1953-54.

Esaminando la destinazione di questi prelevamenti, non si avrà difficoltà a riconoscere che le condizioni di legge sono state rispettate.

Col primo decreto, dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1953-54,

è stato autorizzato il prelevamento di 575 milioni di lire, iscritti nei seguenti capitoli: nel capitolo 54-*bis* del Ministero del tesoro, 400 milioni per spese effettive ordinarie, già a carico dell'ex Ministero dell'Africa italiana, relative a maggiore fabbisogno per la corresponsione di speciale trattamento economico al personale di ruolo e non di ruolo che ha presentato domanda di esodo volontario; nel capitolo n. 641-*bis* dello stesso Ministero del tesoro, 25 milioni per spese inerenti alla restituzione di beni culturali dalla Germania; nel capitolo n. 131-*bis* del Ministero degli affari esteri, 18 milioni per spese relative alla conferenza intergovernativa per la Comunità europea; nei capitoli 131-*ter* e 131-*quater*, sette e cinque milioni per spese di rappresentanza e compensi speciali per la suddetta Conferenza; nel capitolo 247-*ter* del Ministero della pubblica istruzione 10 milioni per spese inerenti al Congresso internazionale di diritto agrario; nel capitolo 137 del Ministero dell'interno 110 milioni per istituzione e mantenimento di centri di raccolta e smistamento profughi, somma occorsa per fronteggiare sopravvenute maggiori necessità per la sistemazione dei profughi giuliani della zona B. In totale 575 milioni.

Con il secondo decreto, dal fondo di riserva anzidetto, è stato autorizzato il prelevamento di 300 milioni, iscritti al capitolo 164 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

Con il terzo decreto, dallo stesso fondo di riserva è stato autorizzato il prelevamento di 100 milioni, iscritti nel capitolo n. 541 dello stato di previsione per spese assistenziali di carattere riservato.

Tutti questi prelevamenti, per un importo complessivo di 975 milioni, hanno tutti le condizioni per meritare che io proponga alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, composto di un unico articolo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DUGONI. Io sono in dissenso con l'onorevole Ferreri, che è spesso relatore di questo genere di provvedimenti e, sistematicamente, ne propone l'approvazione mentre io, altrettanto sistematicamente, propongo che questi prelievi vengano effettuati in modo più idoneo allo spirito della legge sulla contabilità dello Stato. Nego, infatti, che questi provvedimenti siano fatti in quello spirito. Basta considerare il capitolo 54-*bis* e la motivazione

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1954

data per il prelievo di 400 milioni per le spese del Ministero dell'Africa italiana. Se in una legge si sbaglia una previsione, bisogna chiedere una nuova copertura e non procedere col sistema dei decreti presidenziali. Altrimenti sarà sempre possibile presentare una legge con copertura insufficiente per, poi, provvedere con tale sistema.

Il terzo decreto, che ci interessa in modo particolare, riguarda il prelievo di 100 milioni per spese assistenziali di carattere riservato.

Ci sono stati, a questo proposito, dei dibattiti molto precisi in Parlamento e il Governo è stato richiamato ed ammonito con un voto della Camera a non ricorrere a questi sistemi. Quindi, proprio in omaggio al voto della Camera, io propongo alla Commissione di respingere almeno l'ultimo decreto presidenziale, relativo al prelievo di 100 milioni per spese assistenziali di carattere riservato. Altrimenti il voto della Camera risulterebbe, di fatto, annullato.

CAVALLARI VINCENZO, Sottoscrivo pienamente quanto affermato dal Collega Dugoni e credo che tutti i componenti della Commissione saranno pienamente d'accordo.

Desidero sottolineare la questione dei 100 milioni per spese assistenziali di carattere riservato. Non comprendo come si possa addvenire a stanziamenti per spese di questo genere. Avendo tutto un *corpus iuris* che provvede all'assistenza nel nostro Paese — ci sono perfino troppe leggi che provvedono all'assistenza — fare altra assistenza, fuori di queste leggi e con carattere riservato, mi pare che non abbia nulla a vedere con la carità e l'assistenza vera e propria.

Non potete, quindi, pretendere che si dia l'assenso a questo disegno di legge che, data la natura politica della questione, non può essere approvato rapidamente e semplicemente in Commissione, e che non si rinunci a discuterne pubblicamente in aula.

Vi sono, però, oltre quella relativa alla assistenza di carattere riservato, altre voci che rivestono un carattere di urgenza; e allora, poichè si tratta di tre decreti presidenziali, si potrebbe qui votare in sede legislativa sui primi due — quantunque io fin d'ora annunci il mio voto contrario — rinviando il terzo all'esame dell'Assemblea, in modo che si possa chiedere pubblicamente conto al Governo di questo modo di agire.

PRESIDENTE. In sostanza, ella presenta un emendamento all'articolo unico?

CAVALLARI VINCENZO. Sì, intendendosi che, se l'emendamento non venisse approvato, non ci sarà precluso il diritto di chiedere

la rimessione all'Assemblea del disegno di legge, a norma del Regolamento.

PIERACCINI. Faccio osservare che, la proposta Cavallari di porre in votazione il disegno di legge emendato, vuol favorire il Governo.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non lo favorisce, perché il disegno di legge, se emendato, dovrà essere rimandato al Senato.

FERRERI, *Relatore*. Ricordo che questo disegno di legge venne già esaminato dalla nostra Commissione, in sede referente. La Commissione, su mia proposta, decise di chiederne il deferimento in sede legislativa. Mi pareva, quindi, che già fossimo sulla via di considerarlo ammissibile.

Potrei rispondere all'onorevole Dugoni che, per quanto riguarda l'Africa Italiana, non si tratta di spese che potevano essere previste. Era stata emanata una legge che prevedeva un certo trattamento per il personale dell'Africa italiana che avesse voluto abbandonare i ruoli. La copertura era stata fatta in base a un calcolo di previsione del numero delle unità che avrebbero lasciato il servizio; calcolo che, all'atto dell'applicazione, non è risultato esatto. Concorrono, quindi, tutte le condizioni per potersi valere del fondo per spese impreviste.

Si sono appuntate le critiche anche sulle spese assistenziali di carattere riservato. Ma se perfino nei bilanci degli enti pubblici minori è previsto che il rappresentante di quelle autorità — sindaco, presidente dell'Amministrazione provinciale, presidente della Camera di commercio — abbia un fondo del quale possa disporre senza dare giustificazioni! Siamo, quindi, nello spirito della gestione.

PIERACCINI. Ma c'è già nel bilancio questo fondo!

FERRERI, *Relatore*. Ad ogni modo, se per questi cento milioni per spese assistenziali che incrementano un capitolo preesistente, si vuole andare in aula, io non posso oppormi; ma non mi sembra che la questione che qui è stata fatta sia molto brillante, come del resto, tale non deve essere apparsa anche ai Colleghi dell'estrema sinistra, quando nella precedente seduta consentirono che il disegno di legge venisse deferito alla Commissione in sede legislativa.

CAVALLARI VINCENZO. Debbo confessare, con tutta sincerità, che al momento in cui aderii al passaggio alla sede legislativa, mi era sfuggito il decreto presidenziale 19 maggio 1954, n. 223. Mi rammarico di questo equivoco; però, per i motivi già esposti, non posso

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1954

esimermi dal chiedere che il disegno di legge sia rimesso all'Assemblea, ove non fosse accolto l'emendamento soppressivo che ho proposto.

FERRERI, *Relatore*. Ricordo che l'approvazione dell'emendamento soppressivo costringerebbe a rimandare il disegno di legge al Senato.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Cavallari ha presentato in questo momento la richiesta di rimessione all'Assemblea, corredata dal prescritto numero di firme, la discussione stessa del presente disegno di legge è sospesa. La suddetta richiesta sarà comunicata alla Presidenza della Camera per il deferimento, in sede referente, alla nostra stessa Commissione.

Discussione del disegno di legge: Modifiche in materia di anticipazioni, da parte del Tesoro, a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. (1217).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: « Modifiche in materia di anticipazioni, da parte del Tesoro, a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ».

Il relatore, onorevole Turnaturi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TURNATURI, *Relatore*. Come è noto, il Fondo per il credito ai dipendenti statali concede prestiti al 4,50 per cento ai dipendenti stessi, attraverso cessioni del quinto dello stipendio o del salario. La legge che ha disciplinato questa materia, ha anche autorizzato alcuni istituti bancari a concedere prestiti con cessione del quinto, ad un tasso, però, maggiore di quello stabilito dal Fondo. La cessione bancaria è, quindi, più onerosa di quella accordata dal Fondo.

In questo ultimo periodo, si è verificato un notevole incremento delle richieste di cessione e anche il volume materiale delle cessioni è aumentato, perché sono aumentati i dipendenti statali, anche in seguito alla legge 7 aprile 1948 che ha sistemato nei ruoli transitori circa 70.000 unità. Ulteriormente, è stata estesa la possibilità di accedere alla concessione dei prestiti da parte del Fondo anche ai ricevitori postali, ai portalettere rurali e ad altri dipendenti del Ministero delle poste.

Quindi, una notevole massa si è aggiunta a quella precedente e tutto ciò ha portato a una contrazione notevole nella concessione globale di cessione di stipendi. Non sono estranee all'aumento delle richieste anche le

attuali difficoltà economiche e alcune provvidenze del Governo per la costruzione delle case degli impiegati.

Mentre, quindi, la massa delle richieste pervenute in questi ultimi tempi al Fondo è notevolmente aumentata, le disponibilità dell'istituto sono rimaste quasi stazionarie.

Per ovviare all'inconveniente di dover respingere le domande o apportare riduzioni alle somme richieste, il Governo ha predisposto il disegno di legge in esame, il quale prevede la possibilità di aumentare il fondo di dotazione dell'ente di 500 milioni, per gli anni 1955 e 1956, e di lire un miliardo l'anno, per gli anni 1957 e 1958. Il versamento delle quote relative all'anno 1955 sarà effettuato, in relazione alle richieste dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti statali, a partire dal 1° luglio 1955.

Si modifica anche il criterio di ammortamento attualmente vigente, posticipandolo di due anni e prevedendo delle annualità costanti, dilazionate in un periodo di ammortamento di 15 anni.

L'unico rilievo da fare al provvedimento di legge è che le somme previste per incrementare il Fondo potrebbero essere ancora inadeguate. Per il resto, il relatore non ha che da esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

In aggiunta alle anticipazioni concesse con la legge 29 luglio 1949, n. 493, il Tesoro dello Stato è autorizzato a concedere al « Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato » ulteriori anticipazioni di lire cinquecento milioni all'anno per gli anni 1955 e 1956 e di lire un miliardo all'anno per gli anni 1957 e 1958.

Il versamento della quota relativa all'anno 1955 sarà effettuato, in relazione alle richieste dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, a partire dal 1° luglio 1955.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

Le somme anticipate dal Tesoro, non ancora rimborsate, e quelle da anticipare ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 493, nonché quelle che verranno corrisposte in applica-

zione della presente legge, saranno restituite, con gli interessi maturati al 31 dicembre 1958, in quindici annualità costanti, comprensive di capitale e di interesse, mediante un unico piano di ammortamento, decorrente dal 1° gennaio 1959, al tasso di interesse del quattro per cento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Chiedo al relatore quale sia la necessità di questa disposizione d'urgenza.

TURNATURI, *Relatore*. È giustificata dall'opportunità di applicare immediatamente la legge, data l'esistenza di parecchie migliaia di domande.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gatto ed altri: Modifica delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, concernente la istituzione di un punto franco nel porto di Venezia. (1207).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gatto e altri, concernente: « Modifica delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, concernente la istituzione di un punto franco nel porto di Venezia », sulla quale la VIII Commissione permanente (Trasporti) ha espresso parere favorevole, in data 3 dicembre 1954.

Il relatore, onorevole Belotti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BELOTTI, *Relatore*. Onorevoli Colleghi, la proposta di legge in esame concerne sostanzialmente la estensione perimetrale del punto franco del porto di Venezia, istituito con decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268.

In un primo tempo, leggendo la relazione, ero rimasto perplesso in quanto, non essen-

domi reso conto delle ragioni di carattere superiore, mi sembrava che si servissero interessi puramente privatistici.

Invece, approfondendo l'argomento, ho constatato che questa estensione del limite perimetrale del punto franco è necessaria, in quanto alcuni enti si trovano per metà dentro e per metà fuori del limite attuale. Lo scopo principale è, oggi, quello di consentire, attraverso l'accoglimento di questa proposta, una possibilità di vita piena agli organismi che hanno i loro impianti nel punto franco e, a questo, l'esplicazione delle sue funzioni.

Il problema più grave — in sede ministeriale affrontato col contributo primario della direzione generale delle dogane — era quello di stabilire la nuova delimitazione, trattandosi di una zona che presenta particolari difficoltà a questo riguardo. In seguito agli accordi presi col Ministero delle Finanze, do lettura di un emendamento che modifica l'ultimo periodo dell'articolo unico e lo rende più adeguato ai fini di tale specificazione:

« La linea prosegue, dal lato della città, lungo il muro della cinta portuale dei magazzini generali, che si congiunge con quello del cotonificio che ne viene circondato fino al fabbricato del cotonificio stesso prospiciente le fondamenta delle Terese e il canale di San Nicolò; continua lungo la facciata del cennato fabbricato fino all'incontro del muro di cinta allineato con lo sbarramento del canale di San Nicolò; prosegue lungo il fabbricato del frigorifero e il muro di cinta sul canale di San Nicolò fino a Calle Raspina; corre lungo il muro di recintazione delle zone portuali dell'ex deposito franco di San Basilio e finisce al canale omonimo ».

Avverto che tale modifica è stata accolta anche dai colleghi proponenti la proposta di legge.

Tenute presenti le ragioni specifiche già ampiamente vagliate in sede competente e tenuto presente il fine cui tende la proposta di legge, propongo che il provvedimento venga senz'altro approvato con tale modifica.

GIANQUINTO. Il Gruppo comunista voterà a favore della proposta di legge, poiché essa raccoglie il voto unanime di tutti gli enti economici della città di Venezia, la quale aspira, da tanti anni, ad un provvedimento di questo genere, che allievi la grave crisi del suo porto.

Vogliamo, però, sperare che il Cotonificio di Venezia, che è il primo destinatario del provvedimento, voglia impegnarsi a potenziare non solo lo stabilimento di Venezia,

ma anche quello di Pordenone. Questo è il voto che esprimo a nome dei lavoratori tessili della provincia di Venezia.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'articolo unico della proposta di legge, nella sua forma originale, suona in questi termini:

« L'articolo 1 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, è sostituito dal seguente:

« È istituito nel porto di Venezia un punto franco delimitato: dal settore portuale di San Basilio, comprendente l'area che va dalla testata del Magazzino n. 1 sulla banchina di San Basilio (confinante con la città attraverso il canale omonimo) da un lato corrente, dal lato mare, lungo la ben delimitata zona portuale esistente, arriva sino al Canale di Scomenzera, e precisamente alla strozzatura della zona portuale esistente dopo il Magazzino n. 20, comprendendo quindi, oltre alla banchina di San Basilio, la banchina dell'ex deposito franco, la banchina del cotonificio veneziano, la banchina dei Magazzini generali, la banchina di Santa Marta ed il primo tratto della banchina del Canale Scomenzera, fino alla strozzatura sopracitata. La linea prosegue, dal lato della città, lungo il muro di cinta della zona portuale dei Magazzini generali, che si congiunge con quello del cotonificio che ne viene circondato fino al fabbricato del cotonificio stesso prospiciente la Fondamenta delle Terese ed il Canale di San Nicolò; continua lungo la facciata del citato fabbricato fino all'incontro del muro di cinta allineato con lo sbarramento del Canale di San Nicolò; prosegue lungo il fabbricato del frigorifero e il muro di cinta sul canale di San Nicolò fino a Calle Raspina; corre lungo il muro di recinzione delle zone portuali dell'ex deposito franco di San Basilio e finisce al canale omonimo ».

Il relatore ha presentato un emendamento sostitutivo dell'ultima parte dell'articolo, dalle parole: « La linea prosegue, dal lato della città... » fino alla fine con il testo di cui il relatore ha, dianzi, dato lettura:

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo unico, composto della prima parte, originaria, e della seconda testè approvata.

(È approvato),

Avverto che la proposta di legge, sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme di avanzamento e di reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza. (1141).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente: « Modifiche alle norme di avanzamento e di reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza », già esaminato dalla nostra Commissione in precedente seduta.

Avverto che la V Commissione permanente (Difesa) ha espresso, in data 1° dicembre 1954, parere favorevole, con alcune osservazioni.

Do la parola al relatore, onorevole Turnaturi.

TURNATURI, *Relatore*. Ho già riferito a questa Commissione sul disegno di legge che prevede modificazioni alle norme di avanzamento e reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza. Nella seduta in cui esposi la mia relazione, ebbi anche l'onore di presentare due emendamenti aggiuntivi, precisamente gli articoli 11 e 12, che suonano in questi termini:

ART. 11.

« Fermi restando i limiti di età stabiliti dall'articolo 6 della legge 9 febbraio 1952, n. 60, per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali di tutti gli altri gradi della Guardia di finanza, il generale di divisione comandante in seconda del corpo stesso cessa dal servizio permanente al compimento del sessantacinquesimo anno di età ».

ART. 12.

« La presente legge entra in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, comunque, entro il 1° gennaio 1955 ».

Con l'articolo 11, si prevede l'elevazione del limite di età per il comandante in seconda della Guardia di finanza; con l'articolo 12, si dà alla legge effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1955, per evitare che venga frustrato lo scopo della legge stessa.

La nostra Commissione allora decise di aggiornarsi. Io, ora, col permesso dei Colleghi, vorrei esporre una brevissima illustrazione dei miei emendamenti.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1954

L'articolo aggiuntivo 11 prevede l'elevazione da 64 a 65 anni del limite di età per la cessazione dal servizio permanente del generale di divisione comandante in seconda del corpo della Guardia di finanza. Lo spirito di questo emendamento deve ricercarsi nei precedenti legislativi della materia.

È noto che, sin da quando venne istituita la carica di comandante in seconda della Guardia di finanza, il limite di età fu stabilito in anni 65, cioè tre anni in più del generale di brigata della stessa Guardia di finanza. Nel 1942, per svecchiare gli alti gradi a causa degli eventi bellici, il limite fu ridotto a 62 anni per il generale di divisione e a 60 anni per il generale di brigata. Finita la guerra, sull'esempio dell'Arma dei carabinieri, i limiti di età furono aumentati. Così, mentre per gli ufficiali fino al grado di colonnello, che non avevano subito riduzioni, i limiti di età furono aumentati di due anni, quelli del generale di brigata furono riportati ad anni 62 e quelli del generale di divisione a 64; cioè, un anno in meno di quelli precedentemente esistenti.

Dichiaro subito che, a questo emendamento, presentato come articolo 11 aggiuntivo, è contraria la Commissione di difesa. Nonostante tale parere, io insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura del testo del parere espresso dalla V Commissione permanente (Difesa) il 1° dicembre 1954: La V Commissione permanente (Difesa) ha deliberato di esprimere parere favorevole al disegno di legge: « Modifiche alle norme di avanzamento e di reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza » (1141), raccomandando che sia inserito nel testo il seguente articolo aggiuntivo:

« A modifica delle norme sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, i sottotenenti in S. P. E. sono tratti anche dai marescialli maggiori della Guardia di finanza in servizio, secondo i criteri previsti dalla legge 5 febbraio 1936 n. 29, per il reclutamento degli ufficiali dei carabinieri provenienti dai sottufficiali ».

La Commissione ha deliberato, altresì, di esprimere parere contrario agli emendamenti aggiuntivi presentati dagli onorevoli Turnaturi, Chiaramello e Cappugi ».

TURNATURI, Relatore. Vorrei completare la mia relazione con la proposta di un altro emendamento aggiuntivo, suggerito e sollecitato dal Governo, per quanto riguarda la sistemazione di un ristretto numero

di sottufficiali della Guardia di finanza. È vero che il disegno di legge che noi esaminiamo prevede la disciplina delle norme di avanzamento degli ufficiali, ma poiché trattasi di una norma che ha carattere di urgenza, io ritengo che, col necessario coordinamento del testo, si possa approvare anche questo emendamento. Esso comporterebbe la sistemazione di quei sottufficiali della Guardia di finanza che, per effetto della legge 29 maggio 1954 n. 316, dovrebbero essere collocati in pensione ai primi del prossimo anno e che, invece, non hanno ancora potuto raggiungere i limiti di età necessari per il godimento della pensione.

Con l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, che il relatore fa proprio, si ovvierebbe a questo inconveniente, in quanto si darebbe modo a circa 325 unità trattenute in servizio per esigenze di servizio, di avvantaggiarsi del minimo di servizio necessario per raggiungere il diritto alla pensione. Credo che la norma meriti di essere caldeggiata.

L'articolo aggiuntivo è il seguente:

« L'articolo 2 della legge 29 maggio 1954, n. 316 è sostituito dal seguente:

« Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di Finanza richiamati durante la guerra 1940-45 e collocati in congedo alla data di cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946) senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, compete una indennità, per una volta tanto, pari ad una mensilità di stipendio o trenta giorni di paga base, integrati dall'importo mensile della indennità militare e della indennità militare speciale e dal dodicesimo della tredicesima mensilità, per ogni anno di servizio prestato dalla data dell'ultimo richiamo.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la misura dello stipendio o della paga e degli altri assegni da considerare per la liquidazione dell'indennità è quella fruita dall'interessato all'atto del collocamento in congedo.

I sottufficiali, graduati e militari di truppa, da collocare in congedo ai sensi dell'articolo 1, che non abbiano raggiunto il minimo utile ai fini della pensione, saranno congedati con il beneficio di una maggiorazione di anzianità fino al raggiungimento del minimo prescritto per il conseguimento del diritto a pensione ».

Questo articolo costituisce un emendamento aggiuntivo proposto, oltre che dal sottoscritto, anche dai Colleghi Selvaggi, Chiaramello, Pieraccini e Angioy.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1954

PRESIDENTE. Esamineremo e approveremo, se del caso, questo emendamento aggiuntivo dopo l'articolo 10.

FALETRA. Il nostro Gruppo, in linea di massima, approva questo disegno di legge. Mi riservo di fare alcune osservazioni sugli articoli. Desidero, però, sottolineare taluni aspetti che riguardano gli emendamenti presentati.

Per la questione del reclutamento degli ufficiali dai sottufficiali, sono lieto di apprendere che la Commissione di difesa ha fatto propria la nostra raccomandazione, in quella sede presentata dall'onorevole Sacchetti. Se sono in termini di regolamento, mi permetto di presentare, come mio emendamento, la proposta della Commissione di difesa.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, ritengo che vi sono delle osservazioni da fare particolarmente importanti per quello che riguarda l'emendamento aggiuntivo, che dovrebbe costituire l'articolo 11, letto e illustrato dal relatore. Farò queste osservazioni quando verranno discussi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

I capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli della Guardia di finanza non prescelti per l'avanzamento sono mantenuti in servizio permanente effettivo per quattro anni, ma non oltre il raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, e sono successivamente collocati in ausiliaria od a riposo, con o senza iscrizione nella riserva, a seconda della loro idoneità.

Gli ufficiali di cui al precedente comma non sono ripresi in esame per la formazione dei quadri di avanzamento successivi a quello cui si riferiscono le dichiarazioni di non prescelto.

FALETRA. In generale, questi capitani avranno raggiunto il limite di venti anni di servizio per avere il diritto alla pensione; ma può esserci il caso che qualcuno di essi non abbia raggiunto tale limite. Ora mi pare che, nella linea delle norme che si vanno approvando per agevolare l'esodo degli impiegati dello Stato — norme che arrivano fino alla concessione di 5 anni di abbuono — dovremmo aggiungere e specificare chiaramente che questi capitani avranno il trattamento di quiescenza ordinaria, in ogni caso, alla cessazione del servizio permanente effettivo.

PRESIDENTE. Faccio osservare, in linea di principio, che il disegno di legge riguarda le norme per l'avanzamento e il reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza. La questione sollevata dall'onorevole Faletra non avrebbe, quindi, attinenza al disegno di legge. Ma, dato che il relatore stesso ha presentato un emendamento al riguardo, potremo anche occuparcene.

Però, non so quanti capitani potrebbero trovarsi in queste condizioni.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche io non ho elementi in proposito. Ad ogni modo, poiché la norma dice che questi ufficiali, nel caso che siano dichiarati non prescelti, sono collocati o in ausiliaria o a riposo, evidentemente saranno collocati a riposo quando avranno tutti i requisiti per il collocamento relativo. Altrimenti saranno collocati in ausiliaria, con o senza l'iscrizione nella riserva.

FALETRA. Desidero avere una assicurazione su questo punto.

PRESIDENTE. Glielo posso assicurare, perché si tratta dello stesso sistema adottato anche per gli ufficiali delle altre Forze armate. C'è la condizione più favorevole dell'ausiliaria, che ha sostituito quella precedente del collocamento fuori quadro, per far beneficiare questi ufficiali di un trattamento adeguato che li ponga in condizione di raggiungere un determinato limite per poter, poi, essere collocati in congedo.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'interpretazione è questa: se un capitano viene dichiarato non prescelto e non ha ancora raggiunto i limiti del collocamento a riposo, viene collocato in ausiliaria; se ha raggiunto i limiti del collocamento a riposo, è collocato nella riserva solo se l'idoneità ha raggiunto un determinato limite, altrimenti viene collocato a riposo senza iscrizione nella riserva. Quindi, i casi sono due: o collocamento nell'ausiliaria o collocamento a riposo.

FALETRA. Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Passiamo agli altri articoli che, se non vi sono osservazioni né emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 2.

A modifica degli articoli 11 e 19 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, e successive modificazioni, i colonnelli della Guar-

dia di finanza non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori quadro senza alcuna limitazione, a norma degli articoli 26 e 106 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche.

(È approvato).

ART. 3.

I capitani ed i maggiori non prescelti per l'avanzamento e mantenuti in servizio permanente effettivo, a norma del precedente articolo 1, non sono computati nelle aliquote di ruolo previste per l'avanzamento a scelta speciale dall'articolo 61 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche.

(È approvato).

ART. 4.

È abrogato l'articolo 3 della legge 20 marzo 1940, n. 234.

I sottufficiali della Guardia di finanza che non possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento del Corpo, a norma dell'articolo 8 della legge 4 agosto 1942, n. 915, per aver superato i limiti di età previsti dall'articolo 68 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, possono essere nominati sottotenenti nella riserva.

(È approvato).

ART. 5.

I marescialli maggiori della Guardia di finanza possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento o della riserva del Corpo secondo le modalità di cui all'articolo 8, n. 4, della legge 4 agosto 1942, n. 915, anche se appartengano alla forza in congedo quali trattenuti o richiamati.

(È approvato).

ART. 6.

I sottufficiali della Guardia di finanza appartenenti al contingente del servizio sedentario possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento o della riserva, sempreché siano stati riconosciuti fisicamente idonei ai relativi servizi.

(È approvato).

ART. 7.

I capitani che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi inferiore e superiore della Scuola di guerra conseguono un van-

taggio di carriera mediante lo spostamento nel ruolo, alla data di acquisizione del titolo, di un numero di posti pari ad un quindicesimo dell'organico del grado in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui il vantaggio viene concesso.

Qualora nell'effettuare lo spostamento di cui al precedente comma si debba entrare nel ruolo dei maggiori, i capitani sono promossi a scelta ordinaria, previa frequenza del relativo corso valutativo, ma non fruiscono nel ruolo anzidetto della differenza residua di posti che rimarrebbero da concedere.

(È approvato).

ART. 8.

Ai capitani della Guardia di finanza che compiono, con esito favorevole, i corsi della Scuola di guerra prima dell'8 settembre 1943, si applicano le norme di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899.

I predetti ufficiali vengono promossi con decorrenza dalla data in cui entrarono nel primo quinto dell'organico del grado, purché essa non sia anteriore a quella in cui ultimano il periodo di servizio applicativo presso i comandi di grandi unità di cui al regio decreto 2 ottobre 1942, n. 1453.

L'applicazione del presente articolo non dà luogo alla corresponsione degli assegni arretrati.

(È approvato).

ART. 9.

I capitani di complemento provenienti dagli ufficiali in servizio permanente effettivo possono conseguire la promozione al grado superiore qualora abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso valutativo previsto dall'articolo 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore.

(È approvato).

ART. 10.

L'ufficiale della Guardia di finanza nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente di cui all'articolo 41 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, cessa dal servizio permanente medesimo anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora detto procedimento si concluda con una sentenza o un verdetto che importi la perdita del grado, la cessazione dell'uffi-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1954

ciale dal servizio permanente si considera avvenuta ad ogni effetto per tale causa, ferma restando la decorrenza con la quale era stata disposta.

(È approvato).

Seguirebbe l'articolo aggiuntivo proposto dalla V Commissione (Difesa) nel suo parere, articolo fatto proprio dal collega Faletra. Anche il relatore è favorevole.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La V Commissione (Difesa) fa una proposta che indubbiamente va incontro alle aspirazioni degli interessati e, a mio modo di vedere, potrebbe essere approvata. Però, bisogna contemperare le esigenze dei singoli con quelle del servizio.

Ora, il problema del reclutamento degli ufficiali, anche della categoria dei sottufficiali, è un problema che viene studiato in questo momento dal Comando della Guardia di finanza, soprattutto per l'opportunità di sganciare una determinata aliquota di ufficiali subalterni che attualmente sono destinati a servizi di carattere amministrativo e di destinarli a compiti di carattere operativo, creando contemporaneamente degli ufficiali che si occupino prevalentemente dei servizi. Questa categoria di ufficiali potrebbe opportunamente essere tratta dai sottufficiali, i quali hanno particolare esperienza in servizi di questo genere.

Già da qualche tempo è stato formulato in via amministrativa — e attende i necessari benestare degli organi interessati, particolarmente della Ragioneria dello Stato — un disegno di legge il quale amplierebbe notevolmente la norma che è stata ora suggerita dalla Commissione difesa, nel senso di trarre questi ufficiali non solo dai marescialli maggiori, ma anche da tutti i marescialli e dalla benemerita categoria degli aiutanti di battaglia, che rappresentano indubbiamente una aliquota di sottufficiali che ha reso particolari e segnalati servizi.

Ma, prendendosi un provvedimento di carattere più ampio, sorge anche un problema della modificazione degli organici e, quindi, della copertura. Ecco, perciò, la necessità che si pronuncii su questo la Ragioneria dello Stato.

Mentre si resta in attesa che questo disegno di legge possa compiere il suo perfezionamento, pregherei di non insistere in una norma che risolve solo parzialmente il problema. In questa occasione, prendo impegno di presentare un disegno di legge che, oltre ad andare incontro alle aspirazioni di deter-

minati sottufficiali, soprattutto, persegua le esigenze di servizio che ho testé enunciato.

FALETRA. Si potrebbe allargare l'emendamento proposto dalla Commissione difesa, includendo tutti i marescialli e gli aiutanti di battaglia. In questo modo, si spianerebbe la strada anche a quelle che saranno le proposte del Comando generale della Guardia di finanza.

Mi permetto di fare osservare al Sottosegretario che, con la legge del 29 luglio 1942, è stato esteso al corpo della Guardia di finanza lo stesso trattamento fatto ai carabinieri; ed è già dal 1932 che i carabinieri reclutano i propri ufficiali anche dai sottufficiali. Venti anni di esperienza di questo reclutamento hanno dato risultati positivi.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo insistere nelle osservazioni esposte, perchè se vogliamo fare un provvedimento che effettivamente sia di giovamento al servizio, dobbiamo modificare l'organico degli ufficiali, per poter inserire nell'organico attuale anche questa nuova aliquota di ufficiali provenienti dai sottufficiali. L'organico dovrebbe essere modificato nel senso di istituire un ruolo particolare di ufficiali inferiori con limitazione al grado di capitano. Ciò involge un problema di copertura che non si può risolvere in sede di emendamento.

D'altra parte, bisogna stabilire le opportune norme di concorso, i limiti di età e tutte le altre disposizioni che garantiscano che la selezione sia severa ed idonea agli effetti del servizio. Tutto questo potrà essere fatto solo con quel provvedimento già pronto e in esame alla Ragioneria dello Stato e che, nell'interesse del servizio, cercherò di sollecitare il più possibile.

Quanto al parallelismo coi carabinieri, è esatto quanto è stato detto. Però, debbo fare osservare che attualmente la norma per l'Arma dei carabinieri è limitata ai soli marescialli maggiori, mentre noi verremmo ad estenderla, per la Guardia di finanza, a tutti i marescialli e aiutanti di battaglia.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario fa presente che la proposta contenuta nell'emendamento dovrà essere studiata nel quadro di un provvedimento organico, ed eccepisce, d'altra parte, che bisognerebbe studiare i mezzi di copertura.

FALETRA. Prendo atto degli impegni presi dal Sottosegretario e non insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 11, aggiuntivo, a firma Turnaturi, Selvaggi, Chia-

Chiamello, Pieraccini e Angioy, già letto dal relatore, il quale ha dichiarato che è stato sollecitato dal Governo.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io stesso ho proposto questo emendamento accogliendo così il contenuto di due proposte di iniziativa parlamentare degli onorevoli Angioy e Selvaggi. Quella dell'onorevole Angioy, per consentire ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa di chiedere il trattenimento in servizio fino ai limiti del trattamento di quiescenza; quella dell'onorevole Selvaggi, che riguarda solo i graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, ma che io ho prospettato allo stesso onorevole Selvaggi, ed egli ha consentito, di estendere anche ai militari e graduati della Guardia di finanza.

Ora, mentre la proposta Angioy è in stato di esame dinanzi alla Commissione, la proposta dell'onorevole Selvaggi ha già avuto, anche per l'emendamento da me suggerito, il parere favorevole della Commissione Difesa.

La situazione di questi militari e graduati è la seguente: si tratta in tutto di 325 unità. Al 7 gennaio, 78 di costoro verrebbero a non avere ancora il limite del collocamento a riposo, mentre la differenza, rispetto ai 325, al 7 gennaio, compie i limiti per il collocamento a riposo. Quindi, il problema si pone per 78 unità, che sono in prevalenza appuntati della Guardia di finanza. Ora, dal momento che non è pensabile che, prima del 7 gennaio, si possa avere un qualsiasi provvedimento di legge perfezionato, con l'accordo della Ragioneria generale dello Stato, se almeno un ramo del Parlamento avesse approvato prima di quella data questa disposizione, le 78 unità sarebbero trattenute in servizio, in attesa della legge definitiva. Dal momento che la proposta dell'onorevole Selvaggi ha già il conforto della V Commissione (Difesa), io avrei proposto di inserire in questa legge, con una particolare norma, la sostanza della proposta medesima.

Se la Commissione volesse approvare oggi, in sede legislativa, questo emendamento, avremmo soddisfatto l'eccezione che ci oppone la Ragioneria generale dello Stato, perché avremmo una legge approvata, per lo meno, da un ramo del Parlamento. Pertanto, i 78 militari che dovrebbero essere allontanati dal Corpo e congedati il 7 gennaio, potrebbero essere trattenuti fino al perfezionamento della legge, il che consentirà loro di andare in quiescenza col trattamento riservato agli altri che hanno già compiuto i termini di servizio.

Ecco, perché mi permetto di raccomandare questo emendamento.

SELVAGGI. Nell'ultimo comma c'è riferimento solo all'articolo 1 della legge 29 maggio 1954 n. 316. Credo che, per maggiore chiarezza, sarebbe opportuno richiamarsi anche all'articolo 3, per non ingenerare equivoci, dato anche che l'articolo 3 riguarda il congedamento di questo personale.

PRESIDENTE. È esatto. Quindi, nell'ultimo comma alle parole: « ai sensi dell'articolo 1 » si devono sostituire le altre: « ai sensi degli articoli 1 e 3 ».

Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Turnaturi, Selvaggi, Chiamello, Pieraccini e Angioy ed accettato dal Governo. Avverto che tale articolo prenderà il numero 11.

(È approvato).

In relazione a questo emendamento bisognerà modificare il titolo della legge nel seguente: « Modificazioni alle norme di avanzamento e di reclutamento degli ufficiali e provvedimenti per sottufficiali e militari della Guardia di finanza ».

Pongo in votazione il titolo così modificato:

(È approvato).

Vi sono ora i due articoli aggiuntivi proposti dal relatore, da lui indicati con i numeri 11 e 12, e già illustrati nel corso della relazione.

Sull'articolo 11 la Commissione di Difesa ha espresso parere contrario. L'articolo 12 è una conseguenza dell'articolo 11.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Prego, gli onorevoli colleghi, di prestare una particolare attenzione a questo emendamento. È evidente che, nel prendere una decisione di questo genere, noi non facciamo alcun riferimento a persone che, in questo momento, occupano i gradi considerati. Tutte le volte che il Parlamento intende prendere dei provvedimenti *ad personam* lo dice esplicitamente. Anche davanti a questa Commissione, quando abbiamo riconosciuto un trattamento eccezionale ad un benemerito del nostro Paese, abbiamo chiaramente indicato il suo nome.

Quindi, esaminiamo il problema spersonalizzandolo e con criteri obiettivi.

Comincio con l'osservare che, in una legge la quale riguarda l'avanzamento e il reclutamento degli ufficiali e, attualmente, anche il collocamento a riposo di certe categorie di sottufficiali, parlare di una modifica dello

stato degli ufficiali è assolutamente fuori posto.

Ma, a parte questa osservazione di carattere sistematico, non sono convinto delle ragioni esposte dal relatore, il quale, dopo aver rifatto un lungo esame dei provvedimenti organici che riguardano la Guardia di finanza, l'Arma dei carabinieri e l'Esercito, ha detto che, poiché nella storia del nostro Paese ci furono dei momenti in cui il limite per il collocamento a riposo del comandante in seconda della Guardia di finanza era di 65 anni — io potrei aggiungere che in alcuni momenti fu anche di 66 anni — dobbiamo ripristinare questo limite.

Ora, gli onorevoli Colleghi che hanno avuto la ventura di partecipare alla legislatura precedente sanno che, con una discussione approfondita, sia davanti a questa Commissione sia nell'altro ramo del Parlamento, venne stabilito il principio che la legge relativa alla Guardia di finanza dovesse essere allineata in perfetto parallelismo con quella dell'Arma dei carabinieri, perchè si riconosce che, tra le Forze armate dello Stato, esiste un certo settore — quello dei Carabinieri e della Guardia di finanza — che, pur essendo arma combattente — e quindi non di servizi — ha particolari compiti di polizia.

Ma, dal momento che si è ricordata la storia di questi Corpi, io debbo precisare che, anche accettando i dati esposti dal nostro relatore, il limite di collocamento a riposo del comandante in seconda della Guardia di finanza è stato sempre di un anno inferiore al limite di collocamento a riposo del corrispondente grado nei servizi. E ciò per una ragione evidente: una cosa è comandare i servizi del commissariato, della sussistenza o della sanità, altra cosa è comandare una arma combattente, sia pure con spiccati compiti di polizia, come la Guardia di finanza.

Attualmente, nella legislazione che riguarda lo stato degli ufficiali dei carabinieri, il limite di collocamento a riposo per il comandante in seconda è di 64 anni, come per la Guardia di finanza. Il problema per le forze di polizia non si pone, perchè non esiste, nelle medesime, il generale di divisione.

Non vedo, quindi, alcuna ragione sostanziale per la modifica proposta che, tra l'altro, viene a turbare la situazione dell'organico e, quindi, anche dell'avanzamento degli ufficiali. Norme di questo genere dovrebbero essere toccate il meno possibile, perchè esse, fin dai primi gradi della carriera, creano una legittima aspettativa negli interessati. Nuove

norme possono essere giustificate soltanto da preminenti ragioni di servizio che le impongano; mentre, in caso contrario, creano fonti di disservizio.

Ora, non c'è, in questo momento, alcuna ragione di servizio per trattenere un anno di più l'attuale comandante in seconda, il quale indubbiamente è un brillante ufficiale, ma il cui problema personale non viene a intaccare la necessità superiore del servizio.

Per questo, pregherei il relatore di non insistere. Raccomando soprattutto alla Commissione di non aderire ad impulsi del genere, che portano un turbamento nell'ordinamento delle Forze armate, le quali hanno bisogno di essere lasciate tranquille al loro compito, senza continue modificazioni che rappresentano solo elementi ultranei e dannosi.

FALETRA. Noi concordiamo con le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario, osservazioni che toccano la sostanza della questione; perchè effettivamente dal 1953 a oggi non sono intervenuti fattori tali che ci inducano a modificare la legge che riguarda il limite di età per il collocamento a riposo degli ufficiali della Guardia di finanza.

D'altra parte, prescindendo dalle questioni personali, dichiariamo che, pur non conoscendo la persona, ma rifacendoci soltanto all'Annuario ufficiale della Guardia di finanza, ci risulta che l'attuale comandante in seconda della Guardia stessa ha già avuto un trattamento particolare di favore, perchè avrebbe dovuto essere già messo a riposo, ed invece gli è stato aumentato il limite, estendendo una interpretazione della legge del 1948, che riguarda gli ufficiali dell'esercito e dei carabinieri.

Per questa ragione, e anche perchè ciò porterebbe un turbamento alle legittime aspettative di altri, noi siamo contrari all'emendamento.

ANGIOY. Io seguirò il consiglio del Sottosegretario, non facendo alcun riferimento di carattere personale. Le sue osservazioni hanno reale fondamento, quando egli afferma che non bisogna creare frequenti turbative in questo campo. Però, alla obiezione che questa norma creerebbe una disparità fra il trattamento fatto al vicecomandante della Guardia di finanza e quello fatto al vicecomandante dell'Arma dei carabinieri, risponderò che si potrebbe considerare se non sia opportuno riportare il vicecomandante dell'Arma alla stessa situazione del vicecomandante della Guardia di finanza.

A proposito di questi due Corpi debbo, poi, far presente che esiste da tempo una preoc-

cupazione per una norma di carattere usuale, in base alla quale gli ufficiali che hanno servito per tutta la loro vita in uno dei due Corpi stessi, non possono, poi, raggiungere la soddisfazione di comandare il loro Corpo, soddisfazione che va sempre riservata a ufficiali provenienti da altre armi. Il massimo grado che può raggiungere un ufficiale della Guardia di finanza e dei carabinieri, che ha servito il proprio Corpo e ha acquisito tutta la competenza relativa, è quello di vicecomandante.

Ora, se questa situazione potesse venir compensata con un anno di servizio in più nel raggiungimento dei limiti di età, non credo che si turberebbero i criteri di equità.

Prescindendo, quindi, dalla persona che riveste attualmente il grado di vicecomandante della Guardia di finanza, la quale potrà godere del beneficio di 365 giorni, del provvedimento beneficerebbero in modo permanente i suoi successori, come soddisfazione del servizio prestato.

Sotto questo profilo, io vedo il provvedimento e, sotto lo stesso profilo, potrebbe esaminarlo la Commissione, in considerazione anche del fatto che esso torna a vantaggio dell'Amministrazione, in quanto assicura la continuità tecnica, specialmente nei momenti in cui si verificano mutamenti nel grado superiore.

Ciò che si farà, oggi, per la Guardia di finanza potrà essere, in seguito, esteso ai carabinieri. E questo costituirà un inizio per arrivare in un secondo tempo a modificare la norma fondamentale.

PIERACCINI. Il Gruppo socialista è d'accordo con la tesi del Governo e voterà contro l'emendamento; anche perché una questione di tal genere, se vogliamo impostarla sul piano generale, è ora fuori luogo.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei dare ancora qualche notizia, in modo che coloro che hanno stabilito di dare il voto contrario siano tranquilli che votano bene e perché gli altri abbiano ulteriori elementi per formare il proprio giudizio. La sostanza del ragionamento fatto dall'onorevole Angioy — che mi pare sia l'unico che abbia prospettato veramente la questione da un punto di vista generale — è il seguente: dato che non è concesso agli ufficiali dei Carabinieri e della Guardia di finanza di arrivare all'ambita soddisfazione di comandare il rispettivo Corpo, eleviamo per loro, di un anno, il limite di età.

Se, effettivamente, non ci fossero ragioni sufficienti per dare la suprema responsabilità

del comando di questi Corpi a un ufficiale dell'Esercito, anziché ad un ufficiale proveniente dai Corpi stessi, evidentemente sarebbe questa norma che dovrebbe essere discussa, senza ripiegare su una situazione di riferimento evidentemente personale. Se vogliamo fare una questione di carattere generale, dobbiamo spostarla in questo modo: a un determinato momento, per svecchiare i quadri, si stabilì che i limiti di collocamento a riposo per gli ufficiali di divisione di armi combattenti dell'Esercito fossero portati da 61 a 62 anni; in relazione, per i corrispondenti gradi dei servizi, si è stabilito il termine di 66 anni; per la Guardia di finanza e i Carabinieri, che sono, sì, forze combattenti, ma hanno particolari compiti di polizia, si è stabilito un termine intermedio di 64 anni. Ora, una volta che si spostassero i limiti del collocamento a riposo degli ufficiali della Guardia di finanza, dovremmo rivedere tutti gli altri limiti, anche quelli degli ufficiali di divisione dell'Esercito. È solo in quella eventuale sede che si potrebbe porre il problema da un punto di vista generale; diversamente, noi introdurremmo limitatamente alla Guardia di finanza un elemento ultroneo, che rappresenterebbe una notevole turbativa del servizio.

TURNATURI, *Relatore*. Dichiaro di insistere nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Turnaturi, Chiaramello, Cappugi, aggiuntivo di un articolo inteso ad elevare di un anno il limite di età del collocamento a riposo del generale di divisione comandante in seconda della Guardia di finanza.

(Non è approvato).

Avverto che, conseguentemente, decade l'articolo 12 aggiuntivo, proposto dagli stessi deputati, perché era in relazione col precedente.

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lizzadri e Sansone: Riconoscimento come servizio permanente effettivo del periodo di trattenimento in servizio degli ufficiali della Guardia di finanza dalla cessazione dello stato di guerra in poi. (61).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lizzadri e Sansone, rela-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1954

tiva al: « Riconoscimento come servizio permanente effettivo del periodo di trattenimento in servizio degli ufficiali della Guardia di finanza dalla cessazione dello stato di guerra in poi ».

Prego l'onorevole Turnaturi, relatore, di riferire.

TURNATURI, *Relatore*. Prego di volermi accordare un ulteriore rinvio per riferire su questa proposta di legge.

PRESIDENTE. I proponenti non sono presenti; quindi, non c'è difficoltà per il rinvio.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io non sono contrario a questa proposta di legge; solo vorrei prendere dei contatti con i proponenti per qualche modificazione nella formulazione.

PIERACCINI. Io ho parlato con l'onorevole Lizzadri e questi mi ha detto che non aveva difficoltà ad accettare le modifiche che propone il Sottosegretario.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È necessario risolvere anche la questione della copertura.

PIERACCINI. In tal caso il rinvio è necessario.

PRESIDENTE. Avverto che la discussione di questa proposta di legge è rinviata alla prossima seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato De' Cocci: Integrazione dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 635, recante provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali degli anni 1953 e 1954. (1262).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato De' Cocci relativa alla: « Integrazione dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 635, recante provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali degli anni 1953 e 1954 », sulla quale la I Commissione permanente (Interni) ha espresso parere favorevole, in data 15 dicembre 1954.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo il rinvio della discussione di questa proposta di legge alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, la discussione è rinviata alla prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modifiche alle norme di avanzamento e di reclutamento degli ufficiali e provvedimenti per sottufficiali e militari della Guardia di finanza ». (1141)

Presenti e votanti.	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Modifiche in materia di anticipazioni, da parte del Tesoro, a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato », (1217).

Presenti e votanti.	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	34
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino a concorrenza di 40 miliardi di lire per opere patrimoniali e di ripristino ». (1301)

Presenti e votanti.	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	33
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

« Modifica alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, concernente l'istituzione di un punto franco nel porto di Venezia ». (1207)

Presenti e votanti.	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	35
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1954

Hanno preso parte alla votazione:

Angioy, Belotti, Berzanti, Bigi, Castelli Avolio, Cavallari Vincenzo, Cavallaro Nicola, Chiaramello, Coggiola, De Martino Carmine, Faletta, Ferreri Pietro, Foderaro, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Guggenberg, Guglielminetti, Longoni, Marotta, Matteotti Giancarlo, Nicoletto, Pecoraro, Pieraccini, Raffaelli, Romano, Ronza, Roselli, Rosini,

Salizzoni, Schiratti, Scoca, Sedati, Selvaggi, Tosi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI